

C I T T À D I A L T A M U R A
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Rep. n. 5168

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AL
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER N. 72
SETTIMANE. CIG: 95927392A6.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **dodici** del mese di **giugno**
nella Casa Comunale di Altamura e nell'Ufficio di Segreteria
in Piazza Municipio, avanti a me **D.ssa Antonella FIORE**, Se-
gretario Generale del Comune di Altamura, autorizzato a roga-
re il presente contratto in forma pubblica amministrativa,
ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i., in forza di Decreto Sindacale n. 2 del 06/06/2023,
sono personalmente comparsi i Signori:

- **Avv. Berardino GALEOTA**, nato a

, domiciliato per la carica in Altamura, Piazza Munici-
pio, il quale interviene nel presente atto in qualità di Di-
rigente del IV Settore del "**COMUNE DI ALTAMURA**" (C.F.
82002590725 - Partita Iva 0422160725), più avanti per bre-
vità chiamato "**Stazione appaltante**";

- **Sig.ra Antonietta PARISI**, nata a il

, codice fiscale che intervie-
ne nel presente atto in qualità di Presidente del consiglio
di amministrazione della società "**NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ CO-
OPERATIVA SOCIALE**", con sede in Gravina in Puglia (BA) alla

Via Istria, n. 40, iscritta al registro delle Imprese della

Camera di Commercio di Bari, codice fiscale, numero d'iscri-

zione e partita IVA 04497020729, numero REA BA- 320055, **so-**

cietà mandataria (con quota di partecipazione del **52%**) del

R.T.I. costituito, giusta mandato collettivo a rogito Dott.

Alberto SCFARELLI, Notaio in Altamura, Rep. n. 28383,

Racc. n. 11542, del 09/05/2023, registrato in pari data pres-

so l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 19492, serie 1T,

quivi allegato sub lett. "A", con la società "**AUXILIUM IMPRE-**

SA SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE", con sede in Altamura, al-

la Via Ciccarella, n. 3/A, CAP 70022, iscritta al registro

delle Imprese della Camera di Commercio di Bari, codice fi-

scale, numero d'iscrizione e partita IVA 02439750726, numero

REA BA-193157 (**mandante** con quota di partecipazione del

48%). L'operatore economico sopra costituito, in possesso

dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla

normativa vigente, nel prosieguo del presente atto verrà

chiamato per brevità anche "**Operatore economico contraente**".

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario

Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai

fini del quale:

PREMETTONO CHE:

- con **Determinazione Dirigenziale n. 1694** del **02/12/2022**, si

disponeva di procedere all'individuazione dell'operatore eco-

nomico con il quale sottoscrivere un **Accordo quadro**, ai sen-

si dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la gestione del

servizio di **Integrazione scolastica per alunni diversamente**

abili frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° gra-

do dei Comuni componenti l'Ambito Territoriale Sociale di Al-

tamura capofila per **72 settimane** (secondo il pertinente ca-

lendario scolastico), relative al periodo di attuazione del

V (quinto) P.S.Z., mediante **procedura aperta** da espletarsi

su piattaforma telematica EmPULIA, da aggiudicarsi con il

criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, per un

importo a base di gara, nel triennio, pari a **€ 1.951.215,74**

(unmilionenovecentocinquantunomiladuecentoquindici/74), ol-

tre IVA, dando atto che, trattandosi di Accordo quadro, i

singoli interventi saranno di volta in volta individuati

dall'Amministrazione e saranno disciplinati con specifici

contratti attuativi, da approvare con successive determina-

zioni, nei quali saranno altresì stabiliti i relativi impor-

ti.

- veniva acquisito il seguente C.I.G.: **95927392A6**;

- a conclusione delle attività di gara, con **Determinazione**

dirigenziale n. 673 del 27/04/2023, si aggiudicava il servi-

zio in oggetto all'Operatore economico contraente, il quale

formulava un ribasso percentuale del **4,750% (quattro/750%)**

da applicarsi al costo orario a base di gara;

- la minore spesa determinata sulla base del ribasso offer-

to, non modifica l'importo totale dell'Accordo quadro, aven-

do soltanto la funzione di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate all'Operatore economico contraente, mediante specifici contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo, indicato nel quadro economico generale approvato con la su citata determina a contrarre;

- il RUP attestava l'esito positivo delle prescritte verifiche di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in merito al costo della manodopera dichiarato in sede di gara dall'operatore economico proposto aggiudicatario;

- con richieste inoltrate alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si richiedevano alla Prefettura di Bari il rilascio delle Comunicazioni Antimafia inerenti agli operatori economici "Nuovi Orizzonti s.c.s." e "Auxilium s.c.s.", e che la suddetta Prefettura rilasciava per il primo informazione liberatoria definitiva e per il secondo informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020.

- sono stati acquisiti i D.U.R.C. relativi ad entrambe le società componenti il R.T.I. aggiudicatario, tutti con esito regolare ed in corso di validità.

TANTO PREMESSO

Le parti come sopra costituite, volendo far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme e le condizioni del presente Accordo quadro, di comune accordo stabiliscono

e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Comune di Altamura, come sopra rappresentato, affida all'Operatore economico contraente che, come sopra rappresentato, accetta, l'Accordo quadro per l'affidamento della gestione assistenza scolastica specialistica, ai sensi della L.R. 19/2006, dell'art. 49 della L.R. 4/2010 e dell'art. 13 comma 3 della Legge n. 104/1992 rivolto ad alunni diversamente abili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, da attuarsi secondo i progetti contenuti nel Piano sociale di zona **(CIG: 95927392A6)**.

L'Operatore economico contraente si impegna ad eseguire i servizi che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente Accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Le prestazioni affidabili ai sensi del presente Accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti gli interventi descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente atto sotto la lettera "B", e nell'Offerta tecnica migliorativa formulata dall'Operatore economico contraente, allegata al presente atto sotto la lettera "C".

Art. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE. DURATA.

L'importo dell'Accordo quadro per l'intero triennio, è pari a **€ 1.951.215,74 (unmilionenovecentocinquantunomiladuecentoquindici/74)**, oltre IVA.

I corrispettivi contrattuali dei singoli contratti attuativi

del presente Accordo quadro, saranno determinati sulla base

del ribasso del **4,750%** offerto in sede di gara, da applicar-

si al costo orario posto a base di gara (**€ 22,52**, oltre IVA).

Ai singoli contratti attuativi sarà pertanto applicato il co-

sto orario risultante dal ribasso offerto, pari a **€ 21,39**

(ventuno/39). L'importo massimo stimato deve intendersi come

"plafond" da cui attingere per finanziare i singoli interven-

ti per tutta la durata dell'Accordo quadro.

La sottoscrizione del presente Accordo quadro non impegna in

alcun modo la Stazione appaltante ad affidare prestazioni

nei limiti di importi definiti dall'accordo stesso e le stes-

se potranno essere commissionate attraverso specifici con-

tratti attuativi, la cui stipulazione sarà subordinata al re-

perimento delle provviste finanziarie, in conformità a quan-

to previsto dall'allegato C.S.A.

Il presente Accordo quadro avrà validità di **72 (settantadue)**

settimane a decorrere dal **27/04/2023**, data di consegna del

servizio, secondo il pertinente calendario scolastico,

nell'arco delle quali potranno essere stipulati i singoli

contratti per i servizi oggetto dell'affidamento, salvo che

precedentemente a tale termine siano stati attivati contrat-

ti sino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accor-

do quadro. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Resta inteso che i contratti attuativi stipulati nel periodo

di vigenza del presente Accordo quadro, dovranno essere portati a compimento anche se nel corso della loro esecuzione, l'Accordo cessi la sua efficacia.

Qualora l'importo complessivo dell'Accordo quadro non fosse esaurito nel periodo suddetto, l'Operatore economico contraente non avrà nulla a pretendere poiché tale somma non costituisce per esso il minimo garantito.

Art. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, anche se non materialmente allegati tutti gli atti di gara approvati con la su citata determinazione a contrarre.

Gli elaborati "Atto costitutivo" (rilasciato per atto Rep. 28383, Racc. n. 11542 del 09/05/2023, in premessa), "Capitolato Speciale d'Appalto" ed "Offerta tecnica" vengono allegati materialmente al presente contratto, a formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C".

Art. 4 - ELEZIONE DEL DOMICILIO.

Ai sensi dell'art. 25 del C.S.A. allegato, l'Operatore economico contraente elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Altamura - capofila.

Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

I servizi oggetto del presente atto dovranno essere ordinati ed eseguiti secondo le modalità minime di cui all'allegato

C.S.A., ed in esso specificate sub art. 8, nonché alle modalità incrementali indicate nell'allegata Offerta tecnica migliorativa, che costituiscono espresso impegno contrattuale a carico dell'Operatore economico contraente, in particolare modo al paragrafo D, rubricato "Ulteriori servizi collegati all'oggetto dell'appalto e migliorie a carico dell'aggiudicatario", ai quali si fa integrale riferimento.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.

La Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico contraente l'importo dovuto, nei limiti dell'importo massimo previsto nel presente Accordo quadro, su presentazione di regolare fattura emessa, pro quota, da ogni singolo operatore costituente il R.T.I., che indichi il periodo in cui sono state svolte le prestazioni di riferimento e le coordinate del c/c bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva alla commessa.

Detto importo sarà liquidato a misura in ratei bimestrali sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate e rendicontate, nel termine di 60 giorni dalla verifica della regolare esecuzione con redazione di una relazione sintetica di positiva valutazione del servizio a seguito del ricevimento della documentazione richiesta di seguito, purché completa.

Nel caso in cui la spesa venisse finanziata attraverso Fondi comunitari, statali o regionali, il gestore di ogni singolo

servizio si impegna altresì a fornire tutta la documentazione prevista per la rendicontazione dei suddetti finanziamenti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 20 del C.S.A. allegato.

Art. 7 - CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI.

Ai sensi dell'art. 2 del C.S.A. allegato, la Stazione appaltante, a partire dal secondo anno di vigore del presente Accordo quadro, su richiesta scritta dell'Operatore economico contraente, che motivi e comprovi dettagliatamente eventuali aumenti dei costi sopportati (con particolare riferimento al costo del personale), potrà procedere alla revisione del costo orario, a seguito di istruttoria del RUP, nel limite massimo del 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI.

La richiesta può essere presentata una sola volta per anno di vigenza dell'Accordo quadro e il RUP dovrà pronunciarsi in merito all'accoglimento della stessa entro 15 giorni dalla data della richiesta completa di tutti i documenti necessari. La variazione avrà effetto sui contratti attuativi stipulati successivamente all'approvazione della revisione.

Art. 8 - RITENUTE.

Relativamente ai pagamenti relativi al presente servizio, l'Amministrazione comunale opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni contratto attuativo del pre-

sente Accordo quadro, una ritenuta dello **0,50% (zero/50%)**.

Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Trovano in ogni caso applicazione al presente contratto le norme, di cui al richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di interventi sostitutivi della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Operatore economico contraente.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Operatore economico contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro, ivi compresi quelli tra le società costituenti il Raggruppamento, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del-

le operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Negli eventuali contratti con i subcontraenti della "filiera delle imprese", l'Operatore economico contraente si obbliga ad inserire, a pena di nullità degli stessi, apposita clausola contrattuale relativa all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Nel caso in cui l'Operatore economico contraente, abbia notizia dell'inadempimento del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 da parte dell'eventuale sub Operatore economico contraente e/o subcontraente, dovrà procedere all'immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari. L'Operatore economico contraente, comunicherà al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi al servizio alla sottoscrizione di ogni singolo affidamento nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'Operatore economico contraente dovrà comunicare al Comune ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo.

Art. 10 - VERIFICHE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 40/2008, come modificato dall'art. 1 comma 987 della L. 205/2017 le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo su-

periore a € 5.000,00 (cinquemila/00), procedono ad inoltrare un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione al fine di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Resta fermo che la Stazione Appaltante non procederà al pagamento delle fatture di acconto ove dal DURC risulti attestata l'irregolarità contributiva.

Art. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI.

L'Operatore economico contraente dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Operatore economico contraente è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il mancato pagamento della retribuzione e dei contributi assistenziali e previdenziali e delle ritenute fiscali rappresenta grave violazione contrattuale per la quale la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto. L'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto

qualora l'Operatore economico contraente, i suoi dipendenti e/o i suoi collaboratori violino gli obblighi, di cui al D.P.R. n. 62/2013, recante le norme del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e di cui al codice di comportamento approvato dal comune di Altamura con deliberazione della G.C. n.153/2021, applicabili agli stessi in quanto compatibili.

Art. 12 – OBBLIGHI ED ONERI.

Sono a carico dell'Operatore economico contraente, e quindi da considerarsi compresi negli importi dei singoli affidamenti discendenti dal presente Accordo e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di cui agli artt. 11, 12 e 13 dell'allegato C.S.A., ai quali si fa integrale richiamo.

Sono altresì a carico dell'Operatore economico contraente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli utenti, alle persone e alle cose nella esecuzione dei servizi affidati nell'ambito del presente Accordo quadro.

L'Operatore economico contraente si obbliga a tenere indenne la Stazione appaltante da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali esso è il solo responsabile.

ART. 13 – PENALITÀ.

La ritardata ultimazione dei singoli affidamenti rispetto ai

RAZIONI, per i seguenti massimali assicurati: R.C.T.: €
2.500.000,00; R.C.O.: € 2.500.000,00.

Art. 16 - SUBAPPALTO.

L'Operatore economico contraente in sede di gara ha dichiarato di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto, e pertanto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto.

**Art. 17 - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO
CONTRAENTE.**

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del presente contratto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico contraente, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 18 - VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

La Stazione Appaltante o suo incaricato, nell'ambito delle

competenze ad essa attribuite dall'allegato C.S.A., effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'Operatore economico contraente rispetto a quanto stabilito dal presente contratto, dal C.S.A. e dalla propria offerta tecnica.

A tal uopo la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, ivi comprese quelle presso gli istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici, relativamente ai dipendenti impiegati dall'Operatore economico contraente.

Si fa integrale riferimento alla disciplina di cui all'art. 15 del C.S.A.

Art. 19 - DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI.

L'Operatore economico contraente conferma sotto la propria diretta responsabilità quanto già dichiarato in sede di gara dai singoli componenti del R.T.I., ossia di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

L'Operatore economico contraente con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altamura approvato con D.G.C. n. 153/2021, di cui dichiara di essere già a conoscenza in quanto allegati alla documentazione di gara.

L'Operatore economico contraente si impegna a trasmetterne copia dei suddetti codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelli previsti nel codice integrativo del Comune di Altamura può costituire causa di risoluzione contrattuale.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Costituisce causa di nullità del presente contratto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei proventi derivanti dagli incarichi conferiti in violazione di tale normativa. A tal fine l'Operatore economico contraente, consapevole delle conseguenze anche penali derivan-

ti da dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi della normativa sopra citata, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni della cui attività l'Operatore economico contraente è o è stato destinatario.

L'Operatore economico contraente e il Dirigente del IV Settore si impegnano rispettivamente a non conferire e a non ricevere incarichi lavorativi o professionali nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio di pubblico impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

Il Dirigente del IV Settore, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Altamura e il rappresentante dell'Operatore economico contraente dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che non intercorrono tra di loro cause di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, con parti-

colare riferimento al D.P.R. n. 62/2013, ed al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altamura, approvato con D.G.C. n. 153 del 2021.

Art. 23 - RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITÀ.

Le parti danno atto che l'Operatore economico contraente ha accettato in sede di gara le clausole del Patto d'Integrità del Comune di Altamura, di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012, approvato con Deliberazione n. 175 del 22/12/2016, che si intende facente parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in quanto presente nella documentazione di gara.

Art. 24 - INTERDIZIONE A CONTRATTARE ED ANTIMAFIA.

L'Operatore economico contraente in persona del sottoscrittore del presente contratto, legalmente abilitato a rappresentarlo, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che non sussistono sanzioni né procedimenti volti alla irrogazione di sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il presente contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011, qualora l'informazione prefettizia, che in qualunque tempo dovesse pervenire, attesti la sussistenza di tentativi di infiltra-

zione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Operatore economico contraente.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto vengano disposte, anche soltanto per effetto di modifiche normative o variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste non sortiscano esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti, ferme restando tutte le conseguenze risarcitorie a carico dell'Operatore economico contraente per tutti i danni subiti dalla stazione appaltante.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del G.D.P.R.

L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Operatore economico contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è: Comune di Altamura - Piazza Municipio - 70022 Altamura (BA) PEC: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.

L'Operatore economico contraente si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R., a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Operatore economico contraente si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 26 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

In caso controversie inerenti il presente contratto, le parti faranno riferimento all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il presen-

te Accordo quadro ed i relativi contratti attuativi, non contemplano la clausola compromissoria.

Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Operatore economico contraente, tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, ad eccezione dell'IVA.

Trattandosi di contratto stipulato con cooperative sociali, lo stesso è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Del che richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia ed ho letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, le quali hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono unitamente agli allegati, del quale viene omessa la lettura su concorde richiesta delle parti per averne preso conoscenza in precedenza.

Detto atto, in uno con gli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, viene sottoscritto in mia presenza dall'**Avv. Berardino GALEOTA**, come sopra generalizzato, Dirigente del IV Settore del "**Comune di Altamura**", con firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a

mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certifi-
catore Infocert e ove risulta la vigenza del relativo certi-
ficato, e dalla **Sig.ra Antonietta PARISI**, come sopra genera-
lizzata, Presidente del consiglio amministrazione della so-
cietà "**NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**", con fir-
ma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mez-
zo del sistema di verifica fornito dall'Ente certifica-
tore Infocert e ove risulta la vigenza del relativo certifi-
cato.

Il presente atto, firmato da me, Pubblico Ufficiale Rogante,
a mezzo di firma digitale, rilasciata da ArubaPEC S.p.A., si
compone di numero 23 (ventitré) pagine per intero a video, e
parte della ventiquattresima, sino alla fine del presente pe-
riodo, oltre agli allegati.